

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

CDU 13924

Accordo decentrato sull'utilizzo annuale delle risorse decentrate del personale dirigenziale anno 2011.

Premesso che:

- In data 17 ottobre 2011 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo decentrato sull'utilizzo delle risorse decentrate del personale dirigenziale relative all'anno 2011;
- Il Collegio dei Revisori in data 11 novembre 2011 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art.40-bis D.Lgs 165 del 2001);
- La Giunta Comunale con deliberazione 564 del 24 novembre 2011, immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato.

In data 22/03/2012 nella sede del Comune di Carrara ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di :
Dr. Marco Tonelli (presidente)

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Ildo Fusani CGIL FP, Bessi Pier Luigi CISL FPS, Dazzi Fabrizio UIL FPL

Visto il contratto decentrato per l'area della dirigenza stipulato in data 23 febbraio 2001 ;

Visto, il Contratto decentrato per l'area della dirigenza stipulato in data 09 gennaio 2006 integrativo e successivo al contratto decentrato del 23 febbraio 2001 ;


Visto, altresì l' Accordo decentrato sull'utilizzo annuale delle risorse decentrate dei dirigenti per gli anni 2008-2009 vigente anche per gli anni successivi in assenza di un diverso accordo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.457 del 30/09/2011 avente ad oggetto "Fondo destinato al finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigenziale anno 2011. Indirizzo al presidente della delegazione trattante di parte pubblica";

Richiamata la disposizione dell'art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 che dispone:" a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

Preso atto che relativamente all'anno 2010 non vi sono state riduzioni del personale in servizio e che pertanto per l'anno 2011 viene confermato il fondo così come definito per l'anno 2010 ed in particolare:

- Vengono mantenute anche per l'anno 2011 le risorse corrispondenti all'1,2% monte salari 1997 sussistendo, nel bilancio, la relativa capacità di spesa (art.26 comma 2 CCNL 23/12/1999) pari ad € 4.736,07 e vengono confermate le stesse risorse anche per gli anni successivi ove sussista nel bilancio la relativa capacità di spesa;
- Viene stabilito che le risorse di cui all'art.26 comma 3 del suindicato CCNL corrispondenti all'importo di € 296.556,13, in quanto facenti parte delle risorse fisse (tabella 15 del conto annuale relativo ai dirigenti) vengono mantenute anche per l'anno 2011 e successivi non arrecando nessun incremento rispetto al 2010, dando atto che tali risorse derivano per lo più dall'attivazione di nuove competenze e attività e servizi riguardanti il periodo 1999-



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

2001 (vedi controdeduzioni approvate dalla G.C. con deliberazione n.106 del 14 marzo 2005 e successiva nota di convalida del MEF).

Dato atto che con la deliberazione G.C. n.457 del 30/09/2011 soprarichiamata è stato dato mandato al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica di adeguare la disciplina della contrattazione decentrata ripartendo il fondo del personale dirigenziale secondo le seguenti misure percentuali: 75% per la posizione e 25% per il risultato, al netto delle risorse derivanti dal CCNL destinate esclusivamente o alla posizione (ria ex art.26 comma 1 lett.g. CCNL 23/12/1999) o al risultato (art.16 comma 4 CCNL 22/02/2010 e art.5 comma 4 CCNL 03/08/2010);

Considerato che, per effetto degli incrementi contrattuali destinati esclusivamente al risultato, la misura percentuale effettiva di riparto tra posizione e risultato risulta comunque essere rispettivamente pari al 72% e al 28%;

Le parti prendono atto inoltre che:

- il riparto del fondo del personale dirigenziale nella misura percentuale sopra indicata risulta ampiamente rispondente a quanto previsto dall'art.28 comma 1 CCNL 23/12/1999, che obbliga le Amministrazioni a destinare alla retribuzione di risultato almeno il 15% del fondo complessivo;
- la norma contenuta nell'art.45 del D.Lgs. n.150/2009 che modifica l'art.24 del D.Lgs. n.165/2001 secondo cui "...il trattamento accessorio collegato al risultato deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente...." non è applicabile se non a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, in quanto presuppone l'entrata in vigore del nuovi CCNL (circolare Funzione Pubblica n.7 del 13/05/2010 e nota interpretativa Anci del D.Lgs. n.141 del 01/08/2011).

Richiamato l'art.4 comma 1 lett.g) del CCNL23/12/1999 che stabilisce che la contrattazione decentrata si svolge su "criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziari destinate alla retribuzione di posizione e di risultato";

per le ragioni sopra espresse

le delegazioni trattanti

concordano di ripartire il fondo del personale dirigenziale secondo la percentuale del 75% per la posizione e del 25% per il risultato, al netto delle risorse derivanti dal CCNL e destinate esclusivamente o alla posizione (ria ex art.26 comma 1 lett.g. CCNL 23/12/1999) o al risultato (art.16 comma 4 CCNL 22/02/2010 e art.5 comma 4 CCNL 03/08/2010);

Il presente accordo ha validità a far data dall'01/11/2011, rimanendo tuttavia in vigore anche per gli anni successivi al 2011 ove non venga diversamente disposto dalle parti.

Carrara, 22/03/2012


Il Presidente della Delegazione Trattante di
Parte Pubblica

Organizzazioni sindacali

CGIL-FP

CISL-FPS

UIL FPL



COMUNE DI CARRARA
Decanato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Comune di Carrara**

Carrara, 10 novembre 2011

Oggetto: relazione tecnico finanziaria allegata all'ipotesi di accordo decentrato sull'utilizzo annuale delle risorse decentrate del personale dirigenziale anno 2011

Con riferimento all'art.4 comma 3 del CCNL 22/02/2006 e all'art.40-bis del DLGS n.165/2001, relativi al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, si trasmette, in allegato, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dirigenziale sottoscritta in data 17/10/2011;

Con la presente si intendono illustrare i principali elementi che contraddistinguono tale ipotesi di accordo.

La disposizione dell'art.9 comma 2 bis del decreto legge n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 dispone " a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del Decreto Legislativo n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Preso atto che le risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato relative al personale dirigenziale per l'anno 2010 sono pari ad € 479.455,59.


Preso atto inoltre che nessuna cessazione di personale vi è stata durante l'anno 2010 e pertanto vengono riproposte le risorse decentrate dell'anno 2010 anche per l'anno 2011 senza decurtazione ma senza nemmeno alcun incremento;

Ritenuto pertanto dover confermare per l'anno 2011 il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato così come definito per l'anno 2010 ed in particolare:

- Confermare per l'anno 2011 le risorse corrispondenti all'1,2 % del monte salari 1997 sussistendo la relativa capacità di spesa (art. 26 comma 2 del CCNL 23/12/1999) pari ad € 4.736,07 e confermare le stesse risorse anche per gli anni successivi ove sussista la relativa capacità di spesa dando atto che nessun incremento viene effettuato rispetto all'anno 2010 ;
- Stabilire che le risorse di cui all'art. 26 comma 3 del CCNL 23/12/1999 corrispondenti all'importo di € 296.556,13 in quanto facenti parte delle risorse fisse (vedi Tab. 15 del conto annuale relativo ai dirigenti) vengono mantenute anche per l'anno 2011 e successivi dando atto che tali risorse derivano per lo più dall'attivazione di nuove competenze , attività e servizi riguardanti il periodo 1999-2001

Con la deliberazione G.C. n.457 del 30/09/2011 è stato dato mandato al presidente della delegazione trattante di adeguare la disciplina della contrattazione decentrata ripartendo in fondo del personale dirigenziale secondo le seguenti misure percentuali:75% per la posizione e 25% per il risultato, al netto delle risorse derivanti dal CCNL destinate esclusivamente o alla posizione (ria ex art.26 comma 1 lett.g CCNL 23/12/1999) o al risultato (art.16 comma 4 CCNL 22/02/2010 e art.5 comma 4 CCNL 03/08/2010).

Nell'ipotesi di accordo, che si allega, le parti hanno conseguentemente adeguato la contrattazione decentrata ripartendo il fondo del personale dirigenziale secondo le percentuali del 75% per la posizione e del 25% per il risultato. Si da atto al riguardo che tale riparto risulta



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ampiamente corrispondente a quanto previsto dall'art.28 comma 1 CCNL 23/12/1999, che obbliga le amministrazioni a destinare alla retribuzione di risultato almeno il 15% del fondo complessivo

Si da atto inoltre che la norma contenuta nell'art.45 del D.Lgs.vo n.150/2009 che modifica l'art.24 del D.Lgs n.165/2001 secondo cui " il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente...." non è applicabile se non a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, in quanto presuppone l'entrata in vigore ei nuovi CCNL (circolare funzione pubblica n.7 del 13/05/2010 e nota interpretativa Anci del D .Lgs n.141 del 01/08/2011)

**Il Presidente della Delegazione Trattante di
Parte Pubblica**
